

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 35-8422

L.R. 30/2008, art. 4 - Approvazione dei criteri per la concessione, in favore di Comuni, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto nell'ambito del nuovo programma 2019-2020, previsto dall' allegato 5 alla D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

l'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

A tale scopo, il comma 2 del citato articolo, prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 101/2003.

Il comma 3 dello stesso art. 4 della L.R. 30/2008 prevede inoltre che sia data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

Per le finalità in oggetto e tenuto conto dell'art. 19 della citata legge regionale in ordine alle risorse finanziarie che erano state previste per il biennio 2009 – 2010, con D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009, erano stati definiti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto destinandoli agli edifici di proprietà comunale e provinciale, prioritariamente ad uso scolastico e tenendo conto, ai fini del calcolo delle relative priorità, degli indicatori riportati nell'allegato 3 alla deliberazione stessa.

Con D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 è stata destinata la disponibilità di € 2.050.000,00 per l'attuazione di un nuovo programma per gli anni 2019-2020 di interventi di ripristino ambientale dei siti con presenza di amianto, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008 per la bonifica di edifici pubblici.

Vista la determinazione dirigenziale n. 543/A1603 del 28/12/2018 di impegno della spesa di € 2.050.000,00 sul capitolo 217244, nell'ambito della missione 09, programma 02, di cui € 250.000,00 sull'impegno n. 3034/2019 e € 1.800.000,00 sull'impegno n. 608/2020.

In considerazione delle significative disponibilità finanziarie destinate dalla citata deliberazione e delle previsioni del Piano Regionale Amianto 2016-2020, si ritiene di procedere a stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la definizione del bando per la richiesta di finanziamento da parte dei Comuni.

Tenuto conto dei programmi di bonifica già condotti e sopra richiamati, nonché considerato il citato art. 4, comma 3, della L.R. 30/2008, si ritiene di individuare, ai fini dell'adozione del nuovo bando di finanziamento, la priorità degli interventi di rimozione dei manufatti in matrice friabile, posti in opera in assenza di confinamento, inteso come *“barriera fisica permanente che separa l'ambiente esterno dalla sorgente”* in accordo con il documento definito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 28 luglio 2004 ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. 101/2003.

Per il calcolo dei punteggi delle istanze si ritiene adeguato considerare, quali riferimento, le indicazioni contenute nell'allegato 3 alla D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009, modificando l'indicatore *“età media dei soggetti frequentatori”* e prevedendo le seguenti fasce di età: età inferiore a 29 anni, compresa tra 30 e 60 anni e superiore ai 60 anni. Per gli edifici dismessi il punteggio è previsto pari a 0 per gli indicatori *“frequenza di utilizzo”*, *“età media dei soggetti frequentatori”* e *“numero di soggetti frequentatori”*.

A parità di punteggio, le istanze di finanziamento saranno valutate secondo le seguenti ulteriori indicazioni in ordine decrescente di priorità: edifici e strutture adibite ad utilizzo scolastico e ordine cronologico di trasmissione via PEC delle istanze di contributo.

Si ritiene inoltre di stabilire che interventi su edifici e strutture cimiteriali costituiscono elenco di istanze a minore priorità.

Considerato che le modalità di contributo previste dalla citata D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 comportano la vita utile di vent'anni dell'investimento finanziato mediante trasferimento regionale, non sono ammissibili a contributo le istanze aventi per oggetto la rimozione di manufatti contenenti amianto nell'ambito di interventi di demolizione di edifici e strutture.

Per quanto riguarda l'entità del contributo regionale, si rileva che le previsioni del Piano Regionale Amianto 2016-2020 evidenziano la necessità di dare seguito agli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e specificano che le risorse stanziare debbano consentire di contribuire alle operazioni di bonifica, comprensive degli oneri per la sicurezza ed agevolando parte del ripristino a carico delle amministrazioni proprietarie degli immobili.

Valutate altresì le condizioni di difficoltà finanziaria nelle quali versano le Amministrazioni comunali, si ritiene congruo che le risorse regionali siano destinate alla copertura dei costi di bonifica e di ripristino strettamente conseguenti, nonché degli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA; l'importo dell'IVA rimarrà a carico delle Amministrazioni comunali quale quota di co-finanziamento delle opere. Sono escluse dal contributo regionale tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi.

Al fine di garantire l'attivazione del maggior numero di interventi, si ritiene congruo definire in € 250.000,00 l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza.

La partecipazione al bando dovrà essere aperta ai Comuni piemontesi con esclusione di quelli inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, per i quali sono disponibili specifiche azioni di finanziamento mediante fondi statali e regionali.

Si ritiene in ultimo di prevedere, quale requisito per l'ammissione a contributo regionale, l'adempimento, al momento della presentazione delle istanze, alle comunicazioni previste dall'art. 9 della L.R. 30/2008 e dalla D.G.R. n. 58-4532 del 29 dicembre 2016, da parte dei Comuni per gli edifici e le strutture oggetto di richiesta di finanziamento;

vista la L.R. 30/2008 *“Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto”*;

vista la L. n. 241/1990 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

vista la D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 *“Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020”*;

visto il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 *“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”*;

vista la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019- 2021 e disposizioni finanziarie”*;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

sentita la commissione consiliare competente in data 07/02/2019;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

delibera

di approvare i criteri per la concessione, in favore dei Comuni, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto nell'ambito delle risorse previste dall'allegato 5 alla D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008, pari a € 2.050.000,00, per l'attuazione di un nuovo programma per gli anni 2019-2020, tenendo conto di quanto segue:

- a) dare priorità alla rimozione dei manufatti contenenti amianto in opera senza confinamento e in matrice friabile, presso edifici e strutture di proprietà pubblica;
- b) tenuto conto di quanto disposto al punto a), considerare, per il calcolo dei punteggi delle istanze ai fini della formazione della graduatoria, le indicazioni contenute nell'allegato 3 alle D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009 con le modifiche indicate in premessa;
- c) a parità di punteggio delle istanze, tenere conto delle seguenti ulteriori indicazioni in ordine decrescente di priorità:
 1. edifici e strutture adibite ad utilizzo scolastico;
 2. ordine cronologico di trasmissione via PEC delle istanze di contributo;
- d) le istanze relative agli interventi su edifici e strutture cimiteriali costituiscono elenco di finanziamento a minore priorità.

di stabilire che:

- la partecipazione al bando dovrà essere aperta ai Comuni piemontesi con esclusione di quelli inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000;
- le risorse assegnate con il contributo regionale dovranno garantire la copertura dei costi di bonifica e di ripristino strettamente conseguenti, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA; l'importo dell'IVA rimarrà a carico delle Amministrazioni comunali quale quota di cofinanziamento delle opere. Sono escluse dal contributo regionale tutte le spese tecniche ed amministrative per la progettazione, autorizzazione, affidamento, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi;
- l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza è pari ad € 250.000,00;
- non sono ammissibili a contributo le istanze aventi per oggetto la rimozione di manufatti contenenti amianto nell'ambito di interventi di demolizione di edifici e strutture;
- l'adempimento, al momento della presentazione delle istanze, alle comunicazioni previste dall'art. 9 della L.R. 30/2008 e dalla D.G.R. n. 58-4532 del 29 dicembre 2016, da parte dei Comuni, per gli edifici e le strutture oggetto di richiesta di finanziamento, costituisce requisito per l'ammissione a contributo regionale;
- la copertura finanziaria è garantita con le somme di € 2.050.000,00 sul capitolo 217244 nell'ambito della missione 9, programma 02, di cui € 250.000,00 sull'impegno n. 3034/2019 e € 1.800.000,00 sull'impegno n. 608/2020.

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art.26, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)